



**Avviso pubblico regionale per la presentazione di manifestazioni di interesse a  
Progetti di inclusione per il Reddito di Dignità negli Ambiti territoriali sociali  
(in attuazione della L.R. n. 3/2016)**

## **1. Premessa**

Con la Legge Regionale n. 3 del 14 marzo 2016, la Regione Puglia promuove una strategia complessiva di contrasto al disagio socioeconomico, alle povertà e all'emarginazione sociale, attraverso l'attivazione di interventi integrati per l'inclusione sociale attiva, quali:

- a) istituzione del Reddito di dignità regionale, per il sostegno economico e l'inclusione sociale attiva delle persone e dei rispettivi nuclei familiari, la cui situazione economica non consenta di disporre dei mezzi sufficienti a una vita dignitosa;
- b) erogazione tramite gli ambiti sociali di zona di servizi sociali, socioeducativi e sociosanitari e attivazione di interventi volti a favorirne l'accessibilità, al fine di contrastare la marginalità sociale, rispondere ai fabbisogni, anche di cura, della popolazione più fragile e promuovere la qualità della vita del nucleo familiare;
- c) attivazione di politiche attive per il lavoro e politiche formative rivolte a favorire l'inserimento sociolavorativo e la crescita personale e professionale, nonché ad accrescere l'occupabilità e le opportunità di accesso al mondo del lavoro e di accompagnamento all'auto-impresa, in favore di soggetti svantaggiati in condizioni di rischio di disagio sociale ed economico;
- d) attivazione di percorsi di tirocinio di orientamento, formazione, inserimento e/o reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione in favore di persone prese in carico dai servizi sociali e sanitari professionali, come disciplinato dall'articolo 1, comma 2, lettera d), della legge regionale 5 agosto 2013, n. 23 (Norme in materia di percorsi formativi diretti all'orientamento e all'inserimento nel mercato del lavoro), nonché dal Regolamento Regionale n.8 del 23 giugno 2016.

## **2. Ambito di applicazione e obiettivi dell'intervento**

Il presente Avviso disciplina le modalità procedurali ed attuative dell'intervento di cui alla lettera d) della premessa, per la costituzione di un Catalogo di "progetti di tirocinio per l'inclusione sociale" di cui al comma 2 dell'art. 15 del Regolamento regionale n. 8 del 23/06/2016, in cui sono rappresentate tutte le manifestazioni di interesse ad ospitare tirocini per l'inclusione a beneficio dei soggetti che risulteranno assegnatari del Reddito di Dignità. Il medesimo Avviso supporta anche la costituzione di un elenco apposito di "Progetti di sussidiarietà e prossimità nelle comunità locali", ovvero proposte di progetti di sussidiarietà per attività al servizio delle comunità locali e servizi di prossimità, in cui i beneficiari del Reddito di Dignità possano essere coinvolti con l'obiettivo più generale della attivazione e inclusione sociale.

Il progetto proposto dal soggetto ospitante, che è parte integrante del più complessivo patto individuale per l'inclusione sociale attiva, dovrà essere rivolto prioritariamente a uno o più dei seguenti obiettivi:

- a. sostenere il senso di responsabilità degli individui beneficiari del Reddito di Dignità e valorizzarne le competenze di base e professionali;
- b. accrescere il "pronostico di occupabilità" delle persone che si trovano temporaneamente fuori dal mercato del lavoro;



- c. promuovere il valore aggiunto per le comunità locali e finalizzare le azioni di responsabilità sociale del sistema delle imprese profit e non profit sul territorio, in una logica di welfare generativo.

Ai fini della formulazione della proposta progettuale, il soggetto proponente, in qualità di soggetto ospitante, dovrà dettagliatamente specificare gli obiettivi del Progetto sia con riferimento al contesto produttivo e alle dinamiche organizzative in cui si inserisce, che al valore sociale prodotto per la comunità, nonché con riferimento agli obiettivi formativi e di inclusione sociale per gli individui destinatari finali.

Nella formulazione della proposta, i servizi dovranno avere le caratteristiche di cui al successivo paragrafo 4.

### **3. Soggetti ospitanti**

Possono proporre "Progetti di tirocinio per l'inclusione sociale" ovvero "Progetti di sussidiarietà e prossimità nelle comunità locali", in qualità di soggetti ospitanti, tutti i soggetti pubblici e tutti i soggetti privati con personalità giuridica (con esclusione, dunque, delle persone fisiche), dotate di autonomia operativa, attestabile secondo le modalità sotto indicate, che abbiano almeno una sede operativa sul territorio regionale pugliese. A mero titolo ricognitivo e di esemplificazione, sono considerati soggetti titolati a presentare candidature:

#### Sezione A- Tirocini per l'Inclusione – Soggetti pubblici

1. Comuni singoli ovvero sottogruppi di Comuni afferenti allo stesso Ambito territoriale
2. Comuni associati in Ambito territoriale e/o Consorzi per la gestione associata
3. Enti di Area Vasta o Province
4. Aziende di Servizi alla Persona (ASP) o ex IPAB in corso di trasformazione
5. Istituti scolastici pubblici di ogni ordine e grado
6. Altre Associazioni tra soggetti pubblici
7. Aziende del Servizio Sanitario Regionale
8. Sedi Regionali di Amministrazioni Centrali o di Enti pubblici nazionali
9. Altre aziende pubbliche e organismi pubblici;

#### Sezione B- Tirocini per l'Inclusione – Soggetti privati

- 1- Organizzazioni del Terzo Settore, ai sensi della normativa vigente
- 2- Società Cooperative e loro consorzi
- 3- Fondazioni di diritto privato
- 4- Enti Religiosi nelle diverse articolazioni riconosciute a livello nazionale e regionale
- 5- Organizzazioni Sindacali, Organizzazioni di Rappresentanza datoriali, CAF e Patronati
- 6- Ditte individuali e società di persone e di capitali
- 7- Consorzi di imprese, Distretti Produttivi, Gruppi di Azione Locale, Contratti di Rete tra imprese
- 8- Istituti scolastici privati di ogni ordine e grado
- 9- Altre organizzazioni di diritto privato;

#### Sezione C- Progetti di sussidiarietà e prossimità nelle comunità locali – Soggetti Privati

- 1- Organizzazioni di volontariato
  - 2- Organizzazioni di promozione sociale
  - 3- Parrocchie
  - 4- Altri enti caritatevoli
  - 5- Altri soggetti privati di cui alla Sezione B
- che non abbiano dipendenti secondo quanto specificato al Par. 5 del Presente Avviso.



I requisiti da possedere per candidare proprie proposte progettuali secondo le disposizioni contenute nel presente Avviso sono:

- A. Possesso di proprio codice fiscale e/o partita IVA in corso di validità e di almeno una sede operativa sul territorio regionale pugliese;

Per i soggetti privati:

- B. Autonomia operativa attestabile mediante almeno uno dei seguenti modi:
- Statuto e/o Atto costitutivo, come dichiarato dal legale rappresentante
  - Iscrizione al registro delle imprese della CCIAA con codice ATECO primario e secondario
  - Iscrizione al REA della CCIAA con codice ATECO primario e secondario
  - Iscrizione in Registri, Albi nazionali e/o regionali di categoria (cooperative sociali, associazioni di volontariato, imprese sociali) nonché in elenchi di soggetti riconosciuti (centri di assistenza fiscale, patronati, ecc.)
- C. Possesso di tutti i requisiti di cui all'articolo 15 del Regolamento regionale n. 8 del 23/06/2016, come di seguito riportati:
- Non versare in situazione di crisi, ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà
  - Non aver proceduto al licenziamento per la riduzione di personale nei 12 mesi antecedenti alla pubblicazione del presente Avviso,
  - Non avere avviato procedure di sospensione del personale per crisi aziendali nei 12 mesi antecedenti alla pubblicazione del presente Avviso,
  - Non essere sottoposti a procedure fallimentari o concorsuali e a procedure di liquidazione o accorpamento,
  - Non essere in pendenza di giudizio e/o con sentenza di condanna passata in giudicato in materia di licenziamenti collettivi.

Devono, inoltre, essere in regola con la vigente normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e in materia di tutela del diritto al lavoro dei disabili.

Qualora anche solo una delle condizioni su citate dovesse intervenire durante il periodo di svolgimento del/dei tirocinio/i abbinato/i a quel progetto, è fatto obbligo al soggetto titolare del progetto di comunicare tempestivamente la fattispecie intervenuta ai R.U.P. di ogni Ambito territoriale competente territorialmente rispetto alle sedi operative indicate nella candidatura. Ogni R.U.P. interessato ha l'obbligo di sospendere immediatamente l'abbinamento effettuato e revocare la convenzione sottoscritta, di cui al successivo paragrafo 10, per il periodo che decorre dalla comunicazione alla decorrenza naturale della stessa.

Tali requisiti saranno autocertificati dai soggetti proponenti in sede di candidatura ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., apponendo in calce ad ogni candidatura idonea firma digitale in corso di validità e allegando copia del documento di identità del legale rappresentante.

E' fatta salva la facoltà del Responsabile Unico del Procedimento di ciascun Ambito territoriale, di cui alla lettera h del comma 1 dell'art. 2 del Regolamento regionale n. 8 del 23/06/2016, di effettuare verifiche e controlli, nei tempi e nelle modalità che riterrà più opportuni, nonché della Regione, per verifiche a campione sulle dichiarazioni in autocertificazione sul possesso dei requisiti minimi di accesso per i soggetti ospitanti.

E' possibile candidare proposte progettuali in ogni Ambito territoriale in cui i soggetti proponenti hanno almeno una sede operativa. Nel caso in cui un soggetto intenda candidarsi ad ospitare tirocini o progetti di sussidiarietà in sedi che ricadono in più di un Ambito territoriale, sarà



possibile presentare un'unica manifestazione di interesse ed un progetto unitario, che specifichi il numero di posti e le attività di pertinenza di ogni sede operativa di ogni Ambito territoriale interessato.

Per la presentazione di candidature di "Progetti di tirocinio per l'inclusione sociale" o di "Progetti di sussidiarietà e prossimità nelle comunità locali", i soggetti ospitanti formulano manifestazioni di interesse in conto proprio, non essendo ammissibile costituzione di partenariati o di ATS – Associazioni Temporanee di Scopo per la realizzazione di progetti di tirocinio.

#### **4. Ambiti di intervento per l'attivazione dei progetti**

I "Progetti di tirocinio per l'inclusione sociale" e i "Progetti di sussidiarietà e prossimità nelle comunità locali", dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- a) essere di utilità pubblica o sociale o comunque capaci di generare valore per la comunità locale, anche a supporto e in termini complementari all'attività degli uffici pubblici;
- b) essere promossi ad integrazione e non in sostituzione di attività di produzione di servizi, di promozione e di rete ovvero di manutenzione del patrimonio pubblico, per accrescerne il valore aggiunto sociale e civico per le comunità di riferimento ovvero per aprire ambiti di sperimentazione e innovazione nel medesimo contesto produttivo;
- c) riguardare ambiti di attività che non siano stati già oggetto di esternalizzazione ovvero non rientrino nell'ambito della fornitura di servizi da parte di terzi, che non possono essere in ogni caso sostituiti dall'opera volontaria dei beneficiari della Misura in parola;
- d) essere coerenti con i risultati della lettura dei bisogni specifici della comunità e attraverso la progettazione partecipata con la comunità stessa, con particolare riferimento agli eventuali "patti di comunità" di cui al comma 4 dell'art. 11 del Regolamento regionale n. 8 del 23/06/2016.

#### **5. Durata, capienza e sedi dell'intervento**

I "Progetti di tirocinio per l'inclusione sociale" e i "Progetti di sussidiarietà e prossimità nelle comunità locali" proposti possono ospitare tirocini e attività che abbiano durata non superiore a dodici mesi, salvo diverse e motivate esigenze che ne giustifichino una durata inferiore. La durata minima non può comunque essere inferiore a quattro mesi.

In ogni caso la durata del tirocinio e delle altre attività sarà stabilita, in accordo tra le parti, in sede di sottoscrizione della convenzione tra soggetto promotore e soggetto ospitante di cui al comma 1 dell'art. 16 del Regolamento regionale n. 8 del 23/06/2016.

Nella scheda progettuale il soggetto proponente dovrà altresì specificare il dettaglio per durata oraria settimanale (che dovrà prevedere almeno un giorno di riposo settimanale), secondo le seguenti tipologie:

- ore 12 a settimana
- ore 18 a settimana
- ore 24 a settimana.

Per l'attivazione di ciascun "Progetto di tirocinio per l'inclusione sociale", conformemente ai limiti di cui al comma 4 dell'art. 15 del Regolamento regionale n. 8 del 23/06/2016, i soggetti pubblici e privati ospitanti possono ospitare tirocini all'interno di ciascuna unità produttiva nei limiti di seguito indicati:

- a. un tirocinante nelle unità produttive fino a 3 (tre) dipendenti e nelle unità produttive con il solo datore di lavoro;



- b. non più di un tirocinante ogni 3 (tre) dipendenti nelle unità produttive con un numero di dipendenti compreso tra 4 (quattro) e 21 (ventuno);
- c. un numero di tirocinanti che non rappresenti più del 20 (venti) per cento dei dipendenti nelle unità produttive che contino più di 21 (ventuno) dipendenti. E' consentito l'arrotondamento all'unità superiore.

Il rapporto tra tirocinanti e dipendenti deve essere pertinente sia al momento di presentazione della candidatura che per tutto il periodo di realizzazione del/dei tirocinio/i, non essendo in alcun modo consentita la sostituzione, anche temporanea, di unità di personale con tirocinanti.

A tal fine, si precisa che per "dipendente" deve intendersi qualsiasi unità di personale con la quale sussiste un contratto di almeno una delle seguenti tipologie, nella misura in cui siano consentite dalla normativa vigente in materia, formalmente definito e sufficientemente continuativo nel tempo rispetto alla durata dei progetti di tirocinio proposti:

- di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- di lavoro subordinato a tempo determinato;
- di inserimento;
- di apprendistato;
- a tempo parziale;
- di somministrazione di lavoro;
- di lavoro ripartito (cd. job sharing);
- collaborazione coordinata e continuativa;
- prestazione professionale con partita IVA;
- soci-lavoratori di cooperative.

Non è possibile considerare tra i dipendenti le figure che operano volontariamente e informalmente in un dato contesto organizzativo, sia pure in continuità nel tempo.

Per l'attivazione di ciascun "Progetto di sussidiarietà e prossimità nelle comunità locali" da parte di organizzazioni private che non abbiano alcun dipendente, ai sensi di quanto sopra specificato, i soggetti privati ospitanti possono ospitare all'interno di ciascuna unità produttiva nei limiti di seguito indicati:

1. un beneficiario di ReD per organizzazione, di cui è tutor il rappresentante legale della stessa organizzazione.

Ciascun soggetto proponente definisce le sedi di svolgimento del progetto e dei relativi tirocini, specificando per ognuna di esse le attività ordinarie svolte, il personale ordinario assegnato, le mansioni assegnate agli eventuali tirocinanti e i tutor designati.

Ogni sede indicata verrà automaticamente attribuita nel Catalogo dei "Progetti di tirocinio per l'inclusione sociale e Progetti di Sussidiarietà" dell'Ambito territoriale in cui è ubicata la stessa.

Non saranno considerate ammissibili sedi del progetto al di fuori del territorio regionale pugliese.

Come definito dal comma 6 dell'art. 15 del Regolamento regionale n. 8 del 23/06/2016, il soggetto ospitante il tirocinio per l'inclusione, di cui alle Sezioni A e B, può definire, in sede di manifestazione di interesse per l'inserimento nell'elenco dei tirocini, il fabbisogno in termini di profili professionali nonché le caratteristiche anagrafiche e curriculari più indicate per la maggiore efficacia dei tirocini stessi. A seguito della valutazione multiprofessionale, i servizi pubblici per l'impiego e i servizi per l'orientamento e il lavoro attivati dai Comuni associati in Ambiti territoriali



sociali o dai Consorzi, promuovono un dialogo con i soggetti ospitanti per favorire l'incontro domanda-offerta ai fini dell'abbinamento dei beneficiari della misura alle opportunità di tirocinio. Come definito dal comma 7 dell'art. 15 del Regolamento regionale n. 8 del 23/06/2016, al fine della presentazione della manifestazione di interesse per l'inserimento a Catalogo del progetto di tirocinio, il soggetto ospitante dichiara l'eventuale necessità di integrare e completare il percorso di tirocinio con apposito progetto formativo individuale, da individuare nell'ambito delle opportunità di cui all'apposito catalogo formativo regionale.

## 6. Destinatari finali

I tirocini per l'inclusione sociale e l'inserimento socio-lavorativo e i progetti di sussidiarietà sono rivolti a tutti i soggetti, siano essi cittadini italiani o cittadini stranieri, comunitari e non, regolarmente soggiornanti in Italia, beneficiari del Reddito di dignità, ai sensi del comma 3 dell'art. 13 del Regolamento regionale n. 8 del 23/06/2016.

Ai fini della assegnazione dei partecipanti a ciascun progetto, il Responsabile Unico del Procedimento dell'Ambito territoriale, con il supporto dell'equipe multiprofessionale e del Centro per l'Impiego di riferimento, terrà conto almeno dei seguenti requisiti di accesso prioritari, fatta salva la facoltà della Regione Puglia di individuarne altri in sede di Avviso per la presentazione delle istanze da parte dei cittadini:

- i. ordine temporale di presentazione delle domande, per l'avvio dell'istruttoria amministrativa
- ii. profilo professionale e sociale e corrispondenza agli skill professionali richieste dalla organizzazione ospitante
- iii. luogo di residenza del candidato partecipante e prossimità rispetto al luogo di svolgimento del tirocinio
- iv. eventuale preferenza o priorità espressa dal soggetto destinatario, se compatibile con l'esigenza di uniformare le procedure amministrative regionali alle procedure nazionali del Sostegno all'Inclusione Attiva di cui al decreto interministeriale di cui all'articolo 1, comma 387, della l. n. 208/2015, come espresso in sede di colloquio nella fase di assessment pre-abbinamento.

## 7. Obblighi dei soggetti proponenti

Sono obblighi del soggetto ospitante, ai sensi del comma 2 dell'art. 16 del Regolamento regionale n. 8 del 23/06/2016:

- a. la sottoscrizione con ciascun tirocinante o partecipante di un apposito patto individuale/convenzione che disciplinerà i rapporti tra le parti per la partecipazione e lo svolgimento del relativo tirocinio nell'ambito del più complessivo processo di attivazione;
- b. la attivazione del tirocinio o del progetto nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di abbattimento delle barriere architettoniche e di ogni altra norma a tutela delle condizioni di lavoro degli interessati;
- c. la individuazione di uno o più tutor interni, secondo quanto dichiarato nel Progetto di Tirocinio, per seguire i partecipanti, con la prescrizione di almeno n. 1 tutor ogni 5 partecipanti e in ogni caso per ciascuna sede del tirocinio;
- d. la richiesta presso il Centro per l'impiego competente di attivazione dei percorsi formativi a supporto del tirocinio, se previsto;
- e. la segnalazione al Centro per l'impiego competente di eventuali difformità o problemi verificatisi durante l'attività;



- f. la valutazione finale degli esiti della partecipazione al tirocinio per ciascuno dei beneficiari, con la compilazione di apposita scheda individuale da trasmettere al Comune capofila dell'Ambito territoriale di riferimento o al Consorzio, nonché al Centro per l'Impiego competente;
- g. la gestione ordinata del registro presenze dei partecipanti, in qualità di tirocinanti;
- h. il pagamento degli oneri assicurativi INAIL per i rischi di infortuni sui luoghi di lavoro e per la responsabilità civile verso terzi con idonea compagnia di assicurazione.

Ai sensi del comma 4 e del comma 5 dell'art. 16 del Regolamento regionale n. 8 del 23/06/2016, gli oneri assicurativi e per la sicurezza connessi alla attivazione, di cui al comma 2 lett. g) dell'art. 16 del Regolamento regionale n. 8 del 23/06/2016, ivi comprese le Comunicazioni Obbligatorie secondo la normativa vigente, nonché gli oneri per attività di tutoraggio e prestazioni specialistiche strettamente rivolti al supporto individuale per il pieno inserimento nel contesto produttivo e operativo del tirocinio, sono sostenuti da ciascuna organizzazione ospitante e rimborsati, previa rendicontazione dettagliata, dall'Ambito territoriale a valere sulle risorse del Fondo Sociale Europeo a ciò dedicate nella programmazione nazionale e/o regionale per il periodo 2014-2020.

## **8. Modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse**

Con la manifestazione di interesse il soggetto proponente redige apposito "Progetto di tirocinio per l'inclusione sociale" ovvero apposito "Progetto di sussidiarietà e prossimità nelle comunità locali", per ospitare come tirocinanti i soggetti beneficiari del Reddito di Dignità. Il Progetto deve contenere, oltre alle indicazioni relative a finalità e obiettivi, almeno i seguenti elementi, fatta salva la facoltà della Regione Puglia di introdurre ulteriori elementi nel formulario progettuale:

1. Descrizione delle attività da realizzare, che devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 4 del presente Avviso,
2. Luoghi di svolgimento delle attività, come disciplinate dal paragrafo 5 del presente Avviso,
3. Numero dei partecipanti in qualità di tirocinanti, come indicate al paragrafo 5 del presente Avviso,
4. Distribuzione di giornate di impegno nel tirocinio per settimana/mese e numero hh/settimana per tirocinante
5. Estremi del piano di interventi per la sicurezza dei lavoratori e dei tirocinanti
6. Piano di formazione (eventuale)
7. Definizione del ruolo del tutor nel progetto e individuazione all'interno della organizzazione ospitante.

Tali elementi inseriti nella proposta progettuale dovranno essere oggetto di conferma/ridefinizione con le altre parti sottoscrittrici delle convenzioni e dei Patti individuali in base ai profili dei beneficiari assegnati.

Ai fini della presentazione del progetto, il soggetto proponente è tenuto alla compilazione di apposito format di domanda con l'allegata scheda progettuale, secondo i format allegati al presente Avviso, e in ogni caso esclusivamente mediante piattaforma informatica dedicata nel Portale <http://www.red.regione.puglia.it> ovvero direttamente accessibile dal seguente link: <http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/red>. A tal fine su piattaforma sono disponibili le informazioni e le istruzioni per la compilazione dei format di domanda e di progetto e l'utilizzo della procedura informatica.

La procedura per la presentazione delle manifestazioni di interesse e per il popolamento del Catalogo dei "Progetti di tirocinio per l'inclusione sociale" e dei "Progetti di sussidiarietà e



prossimità nelle comunità locali”, è una procedura aperta (cd. “a sportello”), che prende avvio dalle ore 12,00 del decimo giorno successivo alla avvenuta pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. A partire da questa data ciascun soggetto proponente può avviare la procedura per la presentazione telematica della manifestazione di interesse, previa registrazione sulla medesima piattaforma che potrà essere avviata a partire dal 4 luglio 2016.

### **9. La fase istruttoria delle proposte progettuali**

A seguito della presentazione delle manifestazioni di interesse e del conseguente popolamento del Catalogo dei “Progetti di tirocinio per l’inclusione sociale” e dei “Progetti di sussidiarietà e prossimità nelle comunità locali”, articolato in tre Sezioni (Sezione A per i soggetti pubblici; Sezione B per i soggetti privati; Sezione C per i soggetti privati senza dipendenti) e per ciascun Ambito territoriale, il Responsabile Unico del Procedimento di Ambito territoriale di cui alla lettera h del comma 1 dell’art. 2 del Regolamento regionale n. 8 del 23/06/2016 effettua verifiche e controlli, anche a campione, sia preliminarmente all’abbinamento e attivazione dei tirocini, sia nel corso di svolgimento degli stessi tirocini, anche in collaborazione con i Centri per l’Impiego e gli uffici della Regione Puglia ove necessario, sulla congruità e efficacia dei progetti di tirocinio, con riferimento prioritario ai seguenti elementi:

- possesso di tutti i requisiti richiesti;
- assunzione degli impegni minimi previsti per l’attivazione del progetto;
- compilazione del progetto in tutte le sue parti;
- completezza del progetto rispetto a tutte le caratteristiche richieste;
- previsione di attività compatibili con i vincoli qui descritti.

Il soggetto proponente potrà in ogni caso essere chiamato dal R.U.P. dell’Ambito territoriale di riferimento a produrre eventuale documentazione integrativa necessaria. La mancata consegna della documentazione richiesta, oppure l’esito negativo di eventuali verifiche sugli elementi su richiamati, comporterà la decadenza del progetto proposto dal Catalogo dell’Ambito territoriale di riferimento.

Per la valutazione complessiva della qualità del progetto, della sua aderenza ai bisogni del territorio e della potenziale capacità di empowerment del beneficiario e del suo nucleo familiare, il R.U.P. si coordina con il Centro per l’impiego competente per territorio, nonché con il partenariato sociale ed economico direttamente coinvolto nell’attuazione del ReD nell’Ambito territoriale.

### **10. Modalità di attivazione e di monitoraggio del Progetto**

Ai sensi del comma 1 dell’art. 16 del Regolamento regionale n. 8 del 23/06/2016, i tirocini per l’inclusione e i progetti di sussidiarietà sono attivati sulla base di apposite convenzioni sottoscritte dall’Ambito territoriale sociale, in qualità di soggetto promotore, e dal soggetto ospitante, al fine di definire gli obblighi a carico dei soggetti sottoscrittori. Ciascuna convenzione può essere riferita a più tirocini da attivare.

In ogni caso, i progetti di tirocinio dovranno svolgersi in coerenza con la normativa regionale vigente e con gli indirizzi attuativi che la Regione Puglia intenderà eventualmente emanare, nonché secondo quanto validato dall’Ambito Territoriale.

La Regione Puglia, come previsto dal comma 1 dell’art. 17 del Regolamento regionale n. 8 del 23/06/2016, per il tramite dei Centri per l’impiego, e in collaborazione con i tutor responsabili delle attività di cui al comma 3 dell’art. 14 del Regolamento regionale n. 8 del 23/06/2016 designati dai soggetti promotori, promuove il corretto utilizzo dei tirocini in conformità alla



disciplina vigente e alla relativa regolamentazione contrastando forme di abuso, anche attraverso la sottoscrizione di accordi con i competenti organi ispettivi.

Per il perseguimento di questo obiettivo, secondo quanto indicato nell'art. 17 del Regolamento regionale n. 8 del 23/06/2016, effettua una specifica attività di monitoraggio, al fine di valutare l'efficacia del tirocinio come strumento di politica attiva. Le attività di monitoraggio e valutazione hanno ad oggetto l'analisi quantitativa e qualitativa dei dati registrati sul sistema informativo lavoro o altro sistema adottato dalla Regione.

Nell'ambito delle attività di monitoraggio e valutazione si porrà particolare attenzione alla rilevazione di eventuali atteggiamenti distorsivi da parte del soggetto ospitante presenti nell'attuazione del tirocinio, quali a titolo esemplificativo:

- a. la reiterata attivazione da parte del soggetto ospitante di tirocini a copertura di specifica mansione;
- b. le cessazioni anomale;
- c. le attività svolte in maniera difforme dal progetto di tirocinio;
- d. l'incidenza di tirocini non conformi alla presente normativa attivati da uno stesso soggetto ospitante;
- e. la concentrazione dell'attivazione di tirocinio in specifici periodi dell'anno;
- f. lo svolgimento dell'attività di tirocinio nelle fasce orarie notturne.

## **11. Tutela della riservatezza e segreto statistico**

Il trattamento delle informazioni contenute nelle candidature di cui al presente Avviso è vincolato al rispetto dei principi e dei criteri stabiliti dal d.lgs. n. 196/2003, dagli artt. 8, 9 e 10 del d.lgs. n. 322/1989 in materia rispettivamente di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di accesso ai dati statistici, nonché del codice deontologico per il trattamento di dati a scopi statistici pubblicato in G.U. n. 230 del 1 ottobre 2002.

A tal fine, la Regione Puglia si impegna ad attuare le misure di tutela della riservatezza previste dalla normativa sopra richiamata, con particolare attenzione ai profili della sicurezza, anche mediante procedure idonee ad identificare e registrare gli operatori e le operazioni effettuate.

## **Informazioni di carattere generale**

Per informazioni si prega di consultare le pagine web dedicata alla Misura in parola al seguente link <http://www.red.regione.puglia.it>, in cui saranno pubblicate periodicamente FAQ e materiali informativi, oppure di inviare una e-mail all'indirizzo [sportellored@regione.puglia.it](mailto:sportellored@regione.puglia.it).